UFFICIO DELIBERE
INVIO AL SETTORE IL 12 FEB. 2000

PROVINCIA DI CHIETI

Copia

Originale di Deliberazione della Giunta Provinciale

N. 19 d'ordine del verbale

L'anno DUEMILA il giorno 25 del mese di GENNAIO, alle ore 15,50 nella solita sala provinciale delle adunanze. La Giunta Provinciale si è riunita legalmente, previa regolare convocazione nelle persone dei Signori

OGGETTO: ART.18 - COMMA 2 - DELLA LEGGE N.109/94 COME MODIFICATO PER EFFETTO DELL'ART.13 - COMMA 4 -DELLA LEGGE N.144/99 - APPROVAZIONE REGOLAMENTO.

NOME, COGNOME E QUALIFICA			PRESENTI SI	PRESENTI NO
1) Mauro	FEBBO	Presidente	X	
2) Vincenzo	DI BIASE	Ass. – V. Presidente	X	
3) Nicola	CICCHITTI	Assessore	X	
4) Pasqualino	D'ANGELO	Assessore	X	
5) Tommaso	DI SCIPIO	Assessore	X	
6) Gaetano	D'ONOFRIO	Assessore	X	
7) Giacinto	MARIOTTI	Assessore	X	
8) Carmine	CAMPLI	Assessore	X	
9) Nicola	ARGIRO'	Assessore	X	
Partecipa il Segretario Generale dr. Lucio DE MARINIS				

Accertato che il numero dei partecipanti è sufficiente per rendere legale la riunione, assume la presidenza il Sig. Presidente rag. Mauro FEBBO che apre la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Relatore l'Assessore dott. Gaetano D'Onofrio:

PREMESSO:

Che, ai sensi dell'art. 18 della legge n.109/94, come modificata per effetto dell'art. 13, comma 4, della legge n. 144/99, una somma non superiore all'1,5% dell'importo posto a base di gara di un'opera o un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 16, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'Amm.ne, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 %, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amm.ne medesima, costituiscono economie;

Che, inoltre, sempre ai sensi dello stesso art. 18, il 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità ed i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 1, tra i dipendenti dell''Amm.ne aggiudicatrice che lo abbiano redatto;

Rilevato che , per quanto attiene la richiamata quota del 30%, la relativa contrattazione decentrata si è conclusa in data 20/01/2000, con la proposta da parte delle delegazioni trattanti dello schema di regolamento di cui all'allegato "A" alla presente;

Esaminato il predetto schema;

Ritenuto che lo stesso risponde alle esigenze di questa Amm.ne nel rispetto delle menzionate disposizioni, per cui può essere approvato;

Considerato che nel caso di specie ricorrano estremi di necessità ed urgenza tali da dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di dare al più presto una regolamentazione alla materia de qua;

Dato atto dei pareri favorevoli espressi dal Dirigente del Settore Personale e dal dirigente del Settore Ragioneria, rispettivamente sotto l'aspetto tecnico-amm.vo e contabile dell'atto, ai sensi dell'art. 53- comma 1- della legge n.142/90, come dall'allegato prospetto;

A voti unanimi:

DELIBERA

1) di prendere atto della proposta di regolamento elaborata in sede di contrattazione decentrata per la ripartizione della quota del 30% di cui all'art.18- comma 2- della legge n. 109/94, così come modificato dall'art. 13- comma 4- della legge n.144/99;

Mod. 4 - Tu

PROVINCIA DI CHIETI

Allegato alla Delibera n. 19 *del* 25.01.200

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA

OGGETTO: ART.18 - COMA 2 - DELLA LEGGE N. 109/94 COME MODIFICATO PER EFFETTO DELL'ART. 13 - COMMA 4 - DELLA LEGGE N.144/99 - APPROVAZIONE REGOLAMENTO.

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART.53, 1° COMMA, DELLA LEGGE 8.06.1990, N.142.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA: favorevole

Data, 24.01.2000

IL DIRIGENTE DEL SETTORE N. 1

PARERE SULLA REGOLARITA'CONTABILE: favorevole

Data, 24/1/2000

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA

PROVINCIA DI CHIETI

ASSESSORATO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

SETTORI N.5 E N.7

INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA

*****

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL 30% DELLA TARIFFA PROFESSIONALE RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI UN ATTO DI PIANIFICAZIONE TRA I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE CHE LO REDIGONO.

(ART.18 DELLA LEGGE N.109/1994 NEL TESTO MODIFICATO DALL'ART.13 DELLA LEGGE N.144/1999)

*****

ART. 1
(Oggetto del Regolamento)

1.1. - Il presente regolamento, ai sensi e per gli effetti dell'art.18 della legge n.109/1994 come riscritto dall'art.13 della legge n.144/1999 (vedi allegato A), disciplina la ripartizione della quota pari al 30% (trenta per cento) della tariffa professionale, relativa alla redazione di un atto di pianificazione, tra i dipendenti dell'Amministrazione Provinciale di Chieti che abbiano partecipato alla redazione stessa.

ART. 2
(Atti di pianificazione)

2.1. - Per atti di pianificazione si intendono tutti i Piani urbanistici, i Piani di area vasta, i piani di competenza settoriale, i progetti specifici attuativi (pilota, sperimentali, etc.), ovvero parte di essi quali indagini, analisi, varianti, adeguamenti a piani di livello sovrordinato, implementazioni ed aggiornamenti, la cui redazione sia prevista nel bilancio provinciale e per cui può provvedersi ai relativi finanziamenti con i mezzi ordinari e straordinari del bilancio stesso.

Sede Uffici Assessorato: Piazza Monsignor Venturi, 4. 66100 Chieti
Tel.0871-4084205 Fax 0871-63518 E-Mail: provch@acsnet.it

ART. 3
(Uso di consulenze e/o servizi esterni)

3.1. - Sono esclusi dalla quota del 30%, di cui al precedente art.1, tutte le prestazioni di ordine specialistico per le quali peculiarità professionali risulti necessario richiedere l'uso di consulenze, di coordinamento tecnico-scientifico e/o di servizi esterni all'Amministrazione Provinciale.

ART. 4
(Conformità a norme regolamentari e di legge)

4.1. - Gli atti di pianificazione di cui al precedente art.2 dovranno presentare i contenuti ed i caratteri di conformità richiesti dalle vigenti disposizioni statali e regionali in materia.

ART. 5
(Responsabile/i del procedimento)

5.1. - Il Responsabile del procedimento deve necessariamente essere un tecnico abilitato all'esercizio della professione.

5.2. - Per esigenze derivanti dalla complessità della materia da trattare, ovvero allorquando la materia stessa dovesse investire professionalità intersettoriali all'interno dell'Ente, potranno individuarsi più Responsabili dello stesso procedimento, ovviamente ognuno per le specifiche competenze settoriali richieste dal progetto di pianificazione.

5.3. - Tale ultimo caso, può prefigurarsi quale incarico "congiunto" e, se del caso, può comunque procedersi all individuazione di un consulente esterno per il coordinamento tecnico-scientifico nei termini stabiliti dal precedente art.3.

5.4. - Alla figura di Responsabile(i) del procedimento può, per intrinseche caratteristiche progettuali, coincidere con quella di progettista. In tal caso le

Sede Uffici Assessorato: Piazza Monsignor Venturi, 4. 66100 Chieti
Tel.0871-4084205 Fax 0871-63518 E-Mail: provch@acsnet.it

relative aliquote individuale nel successivo art.8 dovranno intendersi erogabili nelle percentuali stabilite per entrambe le competenze esplicate nella stessa progettazione (15% + 50%).

ART. 6
(Gruppo di progettazione)

6.1. - Per l'elaborazione di ciascun progetto di pianificazione è di volta in volta, tramite determinazione dirigenziale, formalizzato l'incarico e costituito il relativo gruppo di progettazione scelto tra il personale interno all'Assessorato Urbanistica e Pianificazione Territoriale.

6.2. - Il gruppo di progettazione, tenuto conto delle imprescindibili esigenze istituzionali dell'Amministrazione, è individuato tra il suddetto personale interno, secondo le specifiche capacità professionali ed operative necessarie alle esigenze della relativa progettazione.

6.3. - Per tali figure professionali ed operative si intendono quelle che contribuiscono, ognuna per quanto di competenza, alle attività intellettuali e materiali utili alla formulazione e redazione degli elaborati progettuali.

6.4. - Possono essere individuati, per oggettive necessità e per caratteristiche professionali e competenze, dipendenti pubblici operanti in Settori diversi da quelli dell'Assessorato sopra indicato, occorrerà in tal caso raggiungersi un accordo tra le relative dirigenze ed il responsabile(i) del procedimento.

ART.7
(Criteri per la scelta del gruppo di progettazione)

7.1. - I criteri su cui basare la l'individuazione del gruppo di progettazione sopra citato possono così indicativamente essere elencati:
- Limiti di professionalità dati dalle vigenti norme in materia;
- Specializzazione e grado di esperienza acquisiti nella specifica disciplina, ovvero nel tipo di progettazione da eseguirsi;
- Entità del progetto in relazione al dimensionamento del gruppo stesso.

7.2. - Il gruppo di progettazione si costituisce con provvedimento dirigenziale tramite accordo tra il Responsabile, ovvero i Responsabili ai sensi del precedente art.5, del procedimento.

7.3. - Detta determinazione:

- Individua con esattezza il progetto da redigersi tenuto conto delle previsioni di bilancio;
- Fissa il termine entro cui il gruppo di progettazione dovrà consegnare gli elaborati di progetto;
- Elenca i dipendenti interni di cui al precedente art.6, con le relative qualifiche funzionali, costituenti il gruppo di progettazione;
- Attribuisce, ai sensi del successivo art.8, le aliquote per l'individuazione dei singoli compensi da ricavare in applicazione del citato art.18 della legge n.109/1994 come riscritto dall'art.13 della legge n.144/1999, inerente la ripartizione della quota del 30% (trenta per cento) della tariffa professionale. Le aliquote stesse dovranno essere rapportate alla incidenza delle singole professionalità in ordine alla progettazione, in modo tale da assicurare un compenso omogeneo alle diverse figure professionali impiegate, senza peraltro trascurare le caratteristiche del progetto stesso.

7.4. - Qualora, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo precedente, dovessero essere individuati dipendenti pubblici operanti in Settori diversi da quello incaricato per la progettazione, per dette unità lavorative aggiunte saranno precisati i relativi compiti e le aliquote di compenso secondo logiche di analogia rispetto ai criteri sopra descritti.

7.5. - La Provincia, se del caso, provvederà ai sensi di legge alla stipula di eventuali polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura personale e/o professionale in favore del personale tecnico all'uopo impiegato.

7.6. - Gli oneri conseguenti alla stipula delle suddette polizze saranno a totale carico del bilancio provinciale.

Sede Uffici Assessorato: Piazza Monsignor Venturi, 4. 66100 Chieti
Tel.0871-4084205 Fax 0871-63518 E-Mail: provch@acsnet.it

ART. 8
(Ripartizione delle aliquote)

8.1. - Per la ripartizione del compenso tra le diverse figure professionali impiegate nella progettazione, sono fissate le seguenti aliquote da riferirsi, ovviamente, all'importo complessivo del fondo disponibile per ogni singolo progetto:

- Responsabile(i) del procedimento 15%;
- Progettisti 50%;
- Collaboratori tecnici 25%;
- Collaboratori generici 10%.

8.2. - La determinazione delle suddette percentuali tiene conto delle professionalità e delle responsabilità assunte da ciascun dipendente appartenente al gruppo di lavoro.

8.3. - Qualora per la particolare peculiarità del progetto non fossero impiegate tutte le citate professionalità, o anche in numero non identico tra le quattro categorie sopra elencate, occorrerà procedere alla individuazione delle singole aliquote assicurando sempre il rispetto proporzionale tra le varie professionalità impiegate (ad es. nella individuazione delle aliquote pro-capite dovranno sempre verificarsi rapporti quali: 1/2,5 tra collaboratore generico e collaboratore tecnico; 1/5 tra collaboratore generico e Progettista; 1/1,5 tra collaboratore generico e Responsabile del procedimento).

In concreto tale rapporto potrà essere assicurato dalla applicazione della formula riportata in calce al presente regolamento (vedi allegato B) in cui peraltro esemplificativamente sono sviluppati alcuni casi di ripartizione.

8.4. - Nella stessa determinazione dirigenziale di cui al precedente art.6 potranno essere stabilite riduzioni del compenso per ingiustificati ritardi e/o inadempienze imputabili al gruppo di progettazione.

8.5. - Detto gruppo nell'ambito del lavoro di progettazione utilizzerà i mezzi informatici ed il materiale cartaceo e di cancelleria in normale dotazione agli uffici, nonché i mezzi di trasporto della Provincia.

ART. 9
(Certificazione dei risultati e liquidazione dei compensi)

9.1. - Il Responsabile(i) del procedimento certifica il completamento della fase progettuale, il raggiungimento dell'obiettivo prefissato ed il rispetto dei termini prestabiliti, predispone altresì la bozza di deliberazione del C.P. e/o della G.P., secondo le rispettive competenze, per la relativa adozione e/o approvazione.

9.2. - Nel caso in cui dovesse trattarsi di un complesso progetto di pianificazione che ne prefigura la redazione attraverso più fasi, in modo tale da comportare il raggiungimento di altrettanti obiettivi per ogni distinta fase di progettazione, la certificazione suddetta dovrà essere predisposta ad ogni scadenza prefissata; in tal caso potrà, già nella determinazione dirigenziale di costituzione del gruppo di progettazione e di incarico, prevedersi la liquidazione del compenso al compimento di ogni fase prefissata.

9.3. - Il Dirigente, successivamente alla acquisizione della certificazione di cui sopra, emetterà la determinazione per il pagamento del compenso.

9.4. – Il Dirigente provvederà, tra l'altro, a comunicare alle OO.SS. ed alla Rappresentanza Sindacale Unitaria copia di tutti i provvedimenti relativi alla applicazione del presente regolamento.

ART. 10
(Compatibilità con altre forme di incentivo)

10.1. - I dipendenti interni costituenti il gruppo di progettazione, durante il periodo prefissato per la redazione del progetto di pianificazione, di norma non potranno effettuare lavoro straordinario.

10.2. - Il lavoro di progettazione di cui trattasi non dovrà comunque costituire impedimento o essere di pregiudizio agli ordinari compiti istituzionali.

Sede Uffici Assessorato: Piazza Monsignor Venturi, 4. 66100 Chieti
Tel.0871-4084205 Fax 0871-63518 E-Mail: provch@acsnet.it

10.3. - La forma di incentivazione trattata nel presente regolamento non potrà essere cumulata con altre forme di incentivo previste nel vigente contratto di lavoro del personale degli Enti Locali.

ART. 11
(Applicabilità del Regolamento agli altri Settori)

11.1. – Il presente regolamento verrà applicato da ogni altro Settore dell'Ente allorquando questo sarà incaricato alla redazione di atti di pianificazione comunque denominati, in riferimento alle disposizioni della L. 109/1994 e succ. modd. ed integg. da cui lo stesso trae origine.

*****

Sede Uffici Assessorato: Piazza Monsignor Venturi, 4. 66100 Chieti
Tel.0871-4084205 Fax 0871-63518 E-Mail: provch@acsnet.it

Allegato A

L'incentivo alla progettazione interna passa dall'1% all'1,50% (ma diminuisce per l'urbanistica dal 50% al 30% della tariffa) considerazioni sull'articolo 18, commi 1 e 2, della legge n. 109 del 1994, come riscritti dall'articolo 13 della legge n. 144 del 1999

Legge 17 maggio 1999, n. 144

Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all' occupazione e della normativa che disciplina l' INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali

(Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 1999 - Supplemento Ordinario n. 99)

Articolo 13, comma 4

I commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

1. Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 16, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I commi quarto e quinto dell'articolo 62 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.

2. Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità ed i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 1, tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto."

Allegato B

Rif. Art. 8 Regolamento

Sono di seguito riportate alcune ipotesi di ripartizione delle aliquote procapite sviluppate sulla base di un importo totale pari a £ 100.000.000.

$$f = T / (\Sigma a \times c) \times c$$

quota procapite [f]= Importo totale [T] : (la Sommatoria [Σ] dei numeri dei componenti [a] x il rapporto procapite [c]) x il rapporto procapite

T= Importo Totale £ 100.000.000

DESCRIZIONE	N° comp.	Rapporto Procapite	Rapporto Procapite	Rapporto di Gruppo		Quota di Gruppo	Quota Procapite
	a	b	c	d		e	f
formula		base centesimale	base decimale	= a x c		= (T : n) x n'	= e : a
1° Ipotesi							
Responsabili del Procedimento	2	15%	1,50	*n1*	3,00	10.909.091	5.454.545
Progettisti	3	50%	5,00	*n2*	15,00	54.545.455	18.181.818
Collaboratori Tecnici	3	25%	2,50	*n3*	7,50	27.272.727	9.090.909
Collaboratori	2	10%	1,00	*n4*	2,00	7.272.727	3.636.364
		100%	**10,00**	***n***	**27,50**	**100.000.000**	
2° Ipotesi							
Responsabili del Procedimento	2	15%	1,50	*n1*	3,00	12.000.000	6.000.000
Progettisti	3	50%	5,00	*n2*	15,00	60.000.000	20.000.000
Collaboratori Tecnici	2	25%	2,50	*n3*	5,00	20.000.000	10.000.000
Collaboratori	2	10%	1,00	*n4*	2,00	8.000.000	4.000.000
		100%	**10,00**	***n***	**25,00**	**100.000.000**	
3° Ipotesi							
Responsabili del Procedimento	1	15%	1,50	*n1*	1,50	7.500.000	7.500.000
Progettisti	3	50%	5,00	*n2*	15,00	75.000.000	25.000.000
Collaboratori Tecnici	1	25%	2,50	*n3*	2,50	12.500.000	12.500.000
Collaboratori	1	10%	1,00	*n4*	1,00	5.000.000	5.000.000
		100%	**10,00**	***n***	**20,00**	**100.000.000**	

Allegato B

2) di approvare, pertanto, il regolamento di cui all'allegato "A" alla presente concernente la materia di cui al punto 1);
3) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

Letto e sottoscritto, come all'originale

IL PRESIDENTE
F.to FEBBO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to De Marinis

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia di Chieti ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi dal 4 FEB. 2000 al 16 FEB. 2000

Chieti, lì 2 FEB. 2000

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to De Marinis

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Chieti, lì 2 FEB. 2000

IL SEGRETARIO GENERALE

(ART. 47 L. 142/90
Divenuta esecutiva dopo il 10°giorno
della pubblicazione fatta il.....
Chieti, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile
Chieti, lì 2 FEB. 2000

IL SEGRETARIO GENERALE